

Delibera del Consiglio d'Istituto n.61 del 18/11/2013

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

IL CONSIGLIO D. ISTITUTO

VISTO l'art.50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all' istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n.297;

VISTO l' art.33, 2° comma, del Decreto n.44 del 1/2/2001 in base al quale il Consiglio d'istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

DELIBERA

Di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici. Il presente regolamento abroga e sostituisce il **punto C** del vigente regolamento d'istituto.

Art.1 . Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Enti o Associazioni, quest'ultime costituite con atto pubblico ai sensi dell'art.14 C.C. , secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonchè delle norme vigenti in materia.

Art.2 . Criteri di assegnazione

I locali scolastici possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

Art.3 . Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Art. 4 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita **polizza assicurativa**.

Art.5 - Fasce orarie di utilizzo

L'uso dei locali può essere concesso esclusivamente nei giorni e negli orari di inutilizzo da parte della scuola o dell'ente locale

Art.6 - Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere.

È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

Art.7 - Divieti particolari

Durante la manifestazione è vietata la vendita di cibarie e bevande all'interno delle sale.

È inoltre vietato fumare.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre

All'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere senza la previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.
- È vietato l'accesso ai locali non specificatamente concessi

Art.8 – Corrispettivi per la concessione

I locali vengono di norma concessi a titolo gratuito per le attività di cui all'art.2. Corrispettivi possono essere richiesti dall'ente locale per la copertura di eventuali spese di gestione connesse all'uso oltre le consuete attività didattiche ed istituzionali.

Art.9 - Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto alla Amministrazione Comunale, quale ente proprietario dei locali e all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile.

Il Dirigente scolastico verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili. Il Dirigente comunicherà l'esito della verifica e l'assenso di massima per le vie brevi.

Entro tre giorni prima della data richiesta per l'utilizzo si emetterà formale provvedimento concessorio.

Lo schema di contratto è parte integrante del presente regolamento e prevede impegni ed obblighi delle parti.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti:
tra l'Istituto Comprensivo di Costabissara, di seguito chiamato scuola, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dirigente Scolastico e l'associazione.....con sede legale in,
Via.....nella persona del suo legale rappresentante Sig....., di seguito chiamato concessionario, nato a....., il, residente in, in via, n., codice fiscale

PREMESSO che l'Associazione.....ha richiesto la Concessione dei seguenti locali:

.....
del plesso di.....,

- che è in facoltà della scuola disporre la concessione dei locali scolastici a terzi in virtù dell'art 50 del D.L. 44/2001, nonché dei criteri stabiliti dal consiglio d'istituto con deliberazione n...61 del 18/11/2013 e della convenzione stipulata con il Comune di.....quale ente proprietario nel rispetto delle priorità di utilizzo fissate in base alla normativa vigente;
- che l'Associazione utilizzerebbe i locali in orario compatibile con le attività istituzionali della scuola; si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Art.2 - Oggetto

La scuola concede a favore del concessionario, che accetta, i locali sopra richiesti in uso temporaneo e precario.

Il concessionario dichiara e garantisce che i locali di cui all'oggetto sono considerati idonei all'esercizio dell'attività a cui saranno destinate, impegnandosi sin da ora a non destinarli a scopi differenti o contrari alla legge.

Art.3 - Obblighi del concessionario

Il concessionario si obbliga ad usufruire del servizio in uso con la dovuta diligenza, e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.

Sono a carico del concessionario tutte le spese per l'utilizzo del bene, nonché qualsivoglia imposta o carico tributario che possa derivare dall'utilizzo del bene medesimo.

Resta salvo fin da ora che in qualsiasi momento il Dirigente o persona da questi incaricata potrà richiedere la restituzione e il conseguente sgombero da oggetti, arredi ed attrezzature dei locali utilizzati.

Il concessionario si impegna a sottoscrivere adeguata **polizza assicurativa** con istituto assicurativo di primaria importanza per copertura della responsabilità civile.

Art.5 - Durata

Il diritto di uso ha inizio il giorno, alle ore.....
e avrà termine il giornoalle ore.....

Il bene in uso oggetto del presente contratto verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato.

Art.7 - Spese

Le spese del presente contratto e tutte quelle accessorie e conseguenti, si convengono a carico del concessionario.

Luogo e data

Per l'associazione (firma)

Per la scuola (firma e qualifica)